USB PI

N. 02972/2015 REG.PROV.CAU.

N. 03797/2015 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3797 del 2015, proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;

contro

[redacted] rappresentati e difesi dall'avv. Carmine Medici, con domicilio eletto presso Carmine Medici in Roma, Piazzale Clodio n.18;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda, n. 3007 del 2015, resa tra le parti, concernente esecuzione del giudicato sentenza n.9352 del 2013 riguardante la riformulazione della graduatoria finale del corso-concorso per il passaggio tra aree, dalle posizioni economiche B1, B2 e B3 alla posizione C1 - profilo professionale amministrativo-tributario

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di [redacted] e [redacted];

USB PI

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2015 il Cons. Diego Sabatino e uditi per le parti l'avvocato Medici e l'avvocato dello Stato Galluzzo;

Considerato che pare perplessa la lettura data dall'amministrazione sull'accoglimento del ricorso in prime cure anche della domanda di inquadramento "nell'Area III con decorrenza giuridica ed economica 22 gennaio 2007", atteso che:

a) il primo giudice ha descritto (punto 5. del fatto) la domanda proposta come tesa a "riformulare" la graduatoria finale del corso-concorso al fine di conseguire solo successivamente l'eventuale inquadramento;

b) il T.A.R. ha accolto espressamente la prima domanda (punto 5. del diritto), nei limiti della riformulazione della graduatoria, prevedendo i criteri di azione e non i risultati in concreti da raggiungere, che dipendono ovviamente dalla procedura stessa;

c) l'affermazione del punto 6. della sentenza ("le prime tre domande formulate dai ricorrenti devono essere accolte") deve quindi essere letta alla luce del modus procedendi di cui al punto 5., dove il rilievo dato al rinnovo del procedimento

esclude che il giudice abbia potuto predeterminare il contenuto del provvedimento finale.

Considerato che appare fondata la doglianza in relazione ai modi di applicazione delle penalità di mora per le stesse ragioni già precedentemente espresse dalla Sezione con l'ordinanza n. 1840/2015 e con la sentenza n. 2653/2014;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

Accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 3797/2015) nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata.

Compensa integralmente tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Numerico, Presidente

Fabio Taormina, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere, Estensore

Raffaele Potenza, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/07/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)